ORIGINALE

COMUNE DI MORI

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 41

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DELL'"AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA" IN "APT ROVERETO, VALLAGARINA E MONTE BALDO S. CONS. A.R.L." IN ATTUAZIONE DELLA L.P. 12 AGOSTO 2020 N. 8. ADESIONE ALLA NEO COSTITUITA SOCIETA' E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLO STATUTO E DEGLI INDIRIZZI AL SINDACO.

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di luglio alle ore 19,05 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

1. BAROZZI STEFANO - SINDACO
2. BERTI ELENA - CONSIGLIERE
3. BERTIZZOLO MARIA - "
4. BIANCHI BRUNO - "
5. BONA ERMAN - "
6. DEPRETTO PAOLA - "
7. GENTILI AURELIO - "
8. GOI ERNESTO - "
9. MAZZUCCHI NICOLA - "
10. MOIOLA CRISTIANO - "
11. MURA FILIPPO - "
12. ORTOMBINA DARIA - "
13. PEZZARINI CINZIA - "
14. SARTORI MICHELE - "
15. SCARABELLO VETTORE SILVANA - "
16. SILVA FEITOSA ROSANGELA - "
17. TONETTA MASSIMO - "
18. TRINCO REMO - "

Assenti i signori: Bertizzolo Maria, Mura Filippo

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la signora Silvana Scarabello Vettore nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 4.6 dell'ordine del giorno.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 di data 25.03.2004 con la quale il Comune di Mori ha stabilito di aderire, in qualità di socio fondatore, alla costituenda associazione senza scopo di lucro denominata “Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina”, in attuazione della riforma per la promozione turistica del Trentino (L.P. 8/2002 e ss.mm.) partecipando all’associazione stessa con Euro 10.000;

Dato atto che l’APT Rovereto e Vallagarina è stata costituita il 30 marzo 2004 in forma di associazione con atto a rogito notaio dott. Santo Bonfiglio (rep. 21031 raccolta n. 428 D) con finalità di promozione turistica dell’ambito territoriale dei Comuni di Rovereto, Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano, in conformità all’art. 9 della l.p. 8/2002, per la realizzazione delle seguenti attività:

- servizi di informazione ed assistenza turistica;
- iniziative di marketing turistico;
- iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico del proprio ambito di riferimento;
- intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici dell’ambito di riferimento o allo stesso connessi.

Dato atto che il fondo comune dell’Associazione è pari a euro 213.000,00 con le seguenti quote:

N.	SOCIO	QUOTA IN EURO
2	Comune di Avio	10.000,00
3	Comune di Brentonico	10.000,00
4	Comune di Besenello	10.000,00
5	Comune di Calliano	10.000,00
6	Comune di Isera	10.000,00
7	Comune di Mori	10.000,00
8	Comune di Nogaredo	10.000,00
9	Comune di Nomi	10.000,00
10	Comune di Pomarolo	10.000,00
11	Comune di Ronzo-Chienis	10.000,00
12	Comune di Rovereto	10.000,00
13	Comune di Terragnolo	10.000,00
14	Comune di Trambileno	10.000,00
15	Comune di Vallarsa	10.000,00
16	Comune di Villa Lagarina	10.000,00
17	Comune di Volano	10.000,00
18	ASAT - Associazione Albergatori Provincia di Trento	5.000,00
19	CONFESERCENTI - Confesercenti del Trentino	5.000,00
20	ASSOCIAZIONI ARTIGIANI - Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Prov.di Trento	5.000,00
21	Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino	5.000,00
22	UNAT - Unione Albergatori del Trentino	5.000,00
23	Consorzio Rovereto in Centro	2.000,00
24	Strada del Vino e dei Sapori	2.000,00
25	Museo Storico Italiano della Guerra	2.000,00
26	Fondazione Opera Campana	2.000,00
27	Comunità della Vallagarina	10.000,00
	TOTALE	213.000,00

Richiamato la l.p. 8/2020 avente per oggetto: “Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici”, in particolare:

Art. 1
Finalità e contenuti della legge

1. Questa legge sostiene, attraverso la promozione territoriale, i valori, le competenze, le tradizioni e le culture del Trentino in maniera sinergica e integrata in tutti i settori e riconosce il ruolo fondamentale del turismo come risorsa per lo sviluppo integrato, sostenibile ed equilibrato del territorio e della filiera produttiva locale nonché la centralità del turista, in tutte le fasi del ciclo della vacanza.
Omissis.

Art. 7
Attività delle APT

“1. Le attività finalizzate al presidio della qualità dell'ospitalità e dell'esperienza del turista e alla sua fidelizzazione sono realizzate, nel rispettivo ambito territoriale, dalle APT che tengono conto delle peculiarità e delle vocazioni di tutti i territori dell'ambito.
2. Ai fini del comma 1 le APT realizzano le seguenti attività d'interesse generale, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato:
a) attività primarie:
1) istituire e svolgere servizi di informazione, di assistenza e accoglienza turistica, nonché porre in essere le attività per la fruizione dei prodotti turistici, nell'ottica della costruzione dell'esperienza turistica;
2) organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi nonché coordinare e promuovere quelli realizzati da altri soggetti nell'ambito territoriale;
3) attuare, in ambito locale, i progetti di livello provinciale e gli strumenti di sistema nonché i prodotti sviluppati dalle agenzie territoriali d'area;
4) sviluppare i prodotti turistici di interesse del relativo ambito;
5) valorizzare l'utilizzo delle produzioni locali e le esperienze locali;
6) promuovere i valori del Trentino, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3;
7) affiancare e sostenere gli operatori turistici dell'ambito con riferimento ai seguenti temi:
7.1) coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico;
7.2) definizione di proposte tematiche e stagionali;
7.3) utilizzo delle piattaforme digitali di sistema;
7.4) coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località;
8) partecipare ai progetti di sviluppo di prodotto turistico attraverso la nomina del proprio rappresentante presso le agenzie territoriali d'area;
9) sviluppare sinergie con i comuni e con le istituzioni presenti nell'ambito per quanto concerne gli interventi correlati e necessari alla valorizzazione turistica del territorio;
b) altre attività:
1) realizzare attività di marketing del proprio ambito con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti;
2) promuovere i marchi delle località;
3) concorrere alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con riguardo alle iniziative relative all'economia circolare, coerentemente con le finalità della promozione territoriale;
4) promuovere e gestire impianti, servizi e infrastrutture a carattere locale e non di rilevanza economica e di prevalente interesse turistico o sportivo;
5) sostenere iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale;
6) promuovere lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio.
3. Le attività individuate dal comma 2 possono svolgersi anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento, con il coordinamento o il coinvolgimento delle altre APT e dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica operanti nei territori adiacenti all'ambito e confinanti con il Trentino, al fine di garantirne un'efficace realizzazione.

4. Le attività diverse da quelle previste dal comma 2 svolte dalle APT non possono essere oggetto del finanziamento provinciale ai sensi dell'articolo 16".

Art. 12
COINVOLGIMENTO DELLE APT

1. La Giunta provinciale finanzia in ciascun ambito territoriale una APT avente i seguenti requisiti strutturali e organizzativi:
a) possesso della personalità giuridica e forma giuridica societaria;
b) presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;
c) rappresentanza maggioritaria qualificata, nella misura di almeno due terzi, delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici nell'organo amministrativo del soggetto; le modalità di individuazione dei rappresentanti sono stabilite con proprio atto organizzativo;
d) possesso di una struttura organizzativa che garantisca un'adeguata esecuzione delle decisioni dell'organo amministrativo e l'individuazione della figura di direzione apicale mediante procedura selettiva; non s'intende necessaria la procedura selettiva nel caso di rinnovo della figura apicale;
e) svolgimento nell'ultimo triennio dell'attività di marketing turistico;
f) dimostrazione di avere un bilancio superiore a cinque milioni di euro come somma dei risultati degli ultimi tre esercizi finanziari; con deliberazione sono stabilite le modalità di calcolo e le eccezioni che possono prevedere uno scostamento massimo del 5 per cento;
g) tenuta e adozione di una contabilità separata per le attività previste dall'articolo 7;
h) approvazione di un codice etico;
i) adesione aperta a tutti i soggetti che esercitano un'attività stabile nell'ambito territoriale in uno dei settori connessi alla promozione territoriale e del marketing turistico;
j) adesione aperta ai comuni e alle comunità collocati nell'ambito territoriale; in ogni caso l'APT non può essere presieduta da un sindaco o da un presidente di comunità".

Evidenziato che dal combinato disposto degli artt. 1 e 12, comma 1, lettera j) della l.p. 8/2020 emerge la centralità del coinvolgimento dei territori, e la possibilità per i Comuni, quali enti territoriali e con finalità generali, di compartecipare alle scelte di promozione territoriale;

Richiamato l'art. 1 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che affida al Comune la cura degli interessi della comunità locale e ne promuove lo sviluppo nelle diverse accezioni, ricomprendendo lo sviluppo economico e sociale del territorio, nel quale il turismo costituisce una risorsa fondamentale per lo sviluppo integrato, sostenibile ed equilibrato del territorio;

Richiamato il disposto dell'art. 12, comma 1, lettera a) della l.p. 8/2020 che individua tra i requisiti strutturali per il finanziamento da parte della Provincia autonoma di Trento, nel suo ruolo di orientamento strategico e di definizione delle priorità di sviluppo del territorio provinciale, il "possesso della personalità giuridica in forma giuridica societaria";

Richiamata la tabella di cui all'art. 5, comma 2 della l.p. 8/2020 che individua l'"Ambito Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo" ricomprendendo i Comuni facenti parte del territorio della Vallagarina e, pertanto, i Comuni ivi previsti sono chiamati a favorire le sinergie in una logica di organicità territoriale;

Ritenuto che la forma giuridica da dare al nuovo soggetto, quale società consortile a responsabilità limitata, sia funzionale al riassetto dell'APT Rovereto e Vallagarina, nell'ambito dell'organizzazione del turismo come prevista dalla l.p. 8/2020 e in linea con la scelta già operata da altre APT presenti sul territorio provinciale visto il parere pro veritate del notaio dott. Avv. Poma prot. n. 4204 dd. 26.05.2021;

Richiamato il disposto dell'art. 2500 octies, comma 2, c.c. che prevede:
"*La deliberazione* [di trasformazione] *deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato*"; pertanto ai fini della trasformazione è necessario unicamente l'adozione

della deliberazione di trasformazione approvata dalla maggioranza qualificata degli associati prevista in statuto, assicurando nel contempo la continuità dei rapporti giuridici dell'ente trasformato;

Ritenuto che la scelta della società consortile a responsabilità limitata sia da preferire agli altri tre modelli societari previsti dall'art. 2615 ter cod. civ. (la s.p.a. consortile, la società in accomandita semplice e la società cooperativa consortile) in quanto rispetto alla S.p.A. possiede una maggiore flessibilità dell'organizzazione interna e rispetto alla società in accomandita semplice, la stessa presenta problematiche nell'individuazione del socio accomandatario a causa dei significativi profili di responsabilità che incombono su questa categoria di socio. La scelta della società cooperativa innesta altre problematiche in merito alla sovrapposizione degli organi preposti al controllo dell'ente;

Richiamato l'art. 24, comma 1 della l.p. 27 dicembre 2010 n. 27 che individua la parte del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 applicabile anche alle società degli enti locali della Provincia di Trento, negli artt. 3,4,5, comma 3 e 7, commi 3 e 4;

Richiamato l'articolo 7, comma 3 T.U.S.P. (D. Lgs. 175/2016) che recita:
"*L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del Codice Civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.".*

Ritenuto di definire i seguenti elementi essenziali dell'atto costitutivo:

- La nuova società sarà denominata "Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina e Monte Baldo - società consortile a responsabilità limitata", in sigla "APT Rovereto e Vallagarina s. cons. a r. l." e avrà la sede legale a Rovereto, Corso Rosmini 21.
- Le attività che costituiscono l'oggetto sociale, come previste dallo Statuto della costituenda società consortile a r.l., nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della L.P. 12 agosto 2020, n. 8, ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 lett. a) del D.Lgs. 175/2016 sono le seguenti:

 1. la produzione di un servizio di interesse generale, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, e precisamente lo svolgimento di attività finalizzate al presidio della qualità dell'ospitalità e dell'esperienza del turista e alla sua fidelizzazione nell'ambito territoriale n. 11 "Ambito Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo", per come individuato dalla suddetta L.P. 8/2020, ed identificato dai comuni di Rovereto, Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina e Volano, e tenuto conto delle peculiarità e delle vocazioni di tutti i territori dell'ambito:

 1a) attività primarie:

 1. istituire e svolgere servizi di informazione, di assistenza e accoglienza turistica, nonché porre in essere le attività per la fruizione dei prodotti turistici, nell'ottica della costruzione dell'esperienza turistica;
 2. organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi nonché coordinare e promuovere quelli realizzati da altri soggetti nell'ambito territoriale;
 3. attuare, in ambito locale, i progetti di livello provinciale e gli strumenti di sistema nonché i prodotti sviluppati dalle agenzie territoriali d'area;
 4. sviluppare i prodotti turistici di interesse del relativo ambito;
 5. valorizzare l'utilizzo delle produzioni locali e le esperienze locali;
 6. promuovere i valori del Trentino, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3;
 7. affiancare e sostenere gli operatori turistici dell'ambito con riferimento ai seguenti temi:

 7.1) coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico;
 7.2) definizione di proposte tematiche e stagionali;
 7.3) utilizzo delle piattaforme digitali di sistema;
 7.4) coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località;

 8. partecipare ai progetti di sviluppo di prodotto turistico attraverso la nomina del proprio rappresentante presso le agenzie territoriali d'area;
 9. sviluppare sinergie con i comuni e con le istituzioni presenti nell'ambito per quanto concerne gli interventi correlati e necessari alla valorizzazione turistica del territorio;

1b) altre attività:

1. realizzare attività di marketing del proprio ambito con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti;
2. promuovere i marchi delle località;
3. concorrere alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con riguardo alle iniziative relative all'economia circolare, coerentemente con le finalità della promozione territoriale;
4. promuovere e gestire impianti, servizi e infrastrutture a carattere locale e non di rilevanza economica e di prevalente interesse turistico o sportivo;
5. sostenere iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale;
6. promuovere lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio.

Visto lo schema di Statuto composto da 31 articoli, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione quale parte e integrante della presente deliberazione;

Visto in particolare la riformulazione dell'art. 8, che accoglie le principali osservazioni formulate dai segretari comunali e dai responsabili dei servizi finanziari;

Preso atto della "Relazione giurata di stima dei valori degli elementi dell'attivo e del passivo di APT Rovereto e Vallagarina redatta ai sensi dell'art 2465 del codice civile", dal Dottore Commercialista – Revisore Contabile, dott. Alessandro Battocchi che determina il valore del Patrimonio Netto, non superiore a Euro 230.000,00 prot. n. 4204 del 26.05.2021;

Rilevato che il capitale sociale della costituenda società sarà pari a euro 98.000,00 € ed è suddiviso in quote di partecipazione stabilite per ciascun socio in euro 2.000,00;

Ritenuto di individuare i seguenti indirizzi al Sindaco che interverrà in assemblea di "APT Rovereto e Vallagarina e Monte Baldo s. cons. a.r.l.":

- il compenso da riconoscere ai membri degli organi sociali non deve superare comunque le somme fissate dalla legge provinciale per le proprie società partecipate, e sempre nel rispetto della normativa nazionale, anche se la società non è a controllo pubblico;
- di operare il rigoroso controllo sulla gestione sociale, sull'uso delle risorse pubbliche e sul perseguimento delle finalità statutarie e di legge che presiedono all'attività della nuova APT e, in particolare,ed, in particolare, attraverso la rendicontazione delle attività svolte;
- di definire apposito patto parasociale per regolamentare le modalità e l'entità di eventuali contributi consortili, nonché per regolamentare la presentazione di liste di candidati proposti dai soci pubblici da nominare quali amministratori di minoranza all'interno dei futuri consigli di amministrazione in modo che la proposta delle candidature sia coordinata e regolamentata tra i soci pubblici di APT;
- di proporre, quale principio guida dell'operato dell'organo gestorio, la tutela e la valorizzazione delle iniziative nei territori di tutti gli enti pubblici soci, in aderenza alle finalità perseguite dalla società e nel rispetto delle previsioni della legge provinciale n. 8/2020;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del revisore del conti di data 28 giugno 2021 prot. n. 15845 di data 29 giugno 2021, come disposto dall'articolo 239, comma 1, lett b) punto3) del Dlgs 267/2000 – Testo unico degli enti locali;

Visti gli artt. 2498, 2499, 2500, 2500 bis – ter – quiquies – sexies – octies e novies, 2615 ter c.c.;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.;

Viste le ll.pp. 27/2010 e 1/2005;

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali

al D. Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2della Legge 05.05.2009 n. 42)";

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'articolo 49 del Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Visti i pareri favorevoli resi alla scopo ai sensi dell'art. 185 del "Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, dal dott. Luca Galante, Segretario comunale in sostituzione del Responsabile del Servizio Comunità e Attività Produttive, assente dal servizio, in data 25 giugno 2021, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa e dalla dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio finanziario in data 25 giugno 2021, per quanto la regolarità contabile;

Con votazione:

con voti favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Erman Bona – Cristiano Moiola) astenuti nessuno su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dalla Presidente;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni indicate in premessa, la trasformazione da "APT Rovereto e Vallagarina" Associazione in "APT Rovereto e Vallagarina e Monte Baldo Società Consortile a Responsabilità Limitata" in sigla "APT Rovereto e Vallagarina s.cons. a.r.l.";

2. **DI APPROVARE** lo schema di Statuto della costituenda "APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo s. cons. a.r.l." nel testo composto da 31 articoli e allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando il rappresentante del Comune ad approvare modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;

3. **DI FISSARE** i seguenti indirizzi al Sindaco che interverrà in assemblea di "APT Rovereto e Vallagarina s. cons. a.r.l.":
 1. il compenso da riconoscere ai membri degli organi sociali non deve superare comunque le somme fissate dalla legge provinciale per le proprie società partecipate, e sempre nel rispetto della normativa nazionale, anche se la società non è a controllo pubblico;
 2. di operare il rigoroso controllo sulla gestione sociale, sull'uso delle risorse pubbliche e sul perseguimento delle finalità statutarie e di legge che presiedono all'attività della nuova APT ed, in particolare, attraverso la rendicontazione delle attività svolte;
 3. di definire apposito patto parasociale per regolamentare le modalità e l'entità di eventuali contributi consortili, nonché per regolamentare la presentazione di liste di candidati proposti dai soci pubblici da nominare quali amministratori di minoranza all'interno dei futuri consigli di amministrazione in modo che la proposta delle candidature sia coordinata e regolamentata tra i soci pubblici di APT;
 4. di individuare quale principio guida dell'operato dell'organo gestorio, la tutela e la valorizzazione delle iniziative nei territori di tutti i Comuni soci, in aderenza alle finalità perseguite dalla società e nel rispetto delle previsioni della legge provinciale n. 8/2020;
4. **DI RINVIARE,** a propria successiva deliberazione, l'approvazione degli schemi dei patti parasociali o altri atti negoziali analoghi che definiscono le modalità di riparto dei trasferimenti in conto esercizio dei soci, le finalità, la loro capacità di garantire costanti flussi di cassa della società, le modalità di impiego del patrimonio di APT costituito dai fondi pubblici nonché il sistema dei controlli della partecipata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147 quater del D.Lgs. n.267/2000 e dell'articolo 189 del Codice degli Enti Locali;

5. **DI DARE ATTO** che la quota di partecipazione al capitale della neo costituenda società partecipata ammonta ad euro 2.000,00 e risulta già conferita al patrimonio dell'Associazione, giusta Relazione giurata di stima dei valori degli elementi dell'attivo e del passivo di APT Rovereto e Vallagarina redatta ai sensi dell'art 2465 del codice civile, redatta dal Dottore Commercialista – Revisore Contabile, dott. Alessandro Battocchi, e che la rimanente quota di euro 8.000,00, verrà imputata a riserve;

6. **DI INCARICARE** il Segretario comunale all'inoltro del presente atto deliberativo alla Corte dei Conti Sezione di Controllo di Trento e all'Autorità garante della concorrenza di Roma ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 e sul sito istituzionale comunale ai sensi dell'art. 7 comma 4 del medesimo D. Lgs. 175/2016;

7. **DI EVIDENZIARE** che avverso la presente deliberazioni sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2":
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 dell D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

* * *

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., al fine di garantire l'aggiorna,mento delle tariffe Tari per l'anno 2021;

Con votazione:
con voti favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Erman Bona – Cristiano Moiola) astenuti nessuno su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dalla Presidente;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Silvana Scarabello Vettore	Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Mori, 5 luglio 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 7 luglio 2021
per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 7 luglio 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luca Galante

STATUTO

DELLA

"AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO, VALLAGARINA E MONTE BALDO - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", in sigla **"APT ROVERETO, VALLAGARINA E MONTE BALDO S. CONS. A R. L.".**

TITOLO I

Costituzione – Sede – Durata - Scopo - Oggetto

Art. 1

Costituzione

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile una Società Consortile a responsabilità limitata, denominata **"AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO, VALLAGARINA E MONTE BALDO - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**, in sigla **"APT ROVERETO E VALLAGARINA S. CONS. A R. L.".**

Art. 2

Sede

La Società ha sede in Rovereto (TN) ed il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Società, si intende quello indicato nel Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune e di istituire e di sopprimere ovunque dipendenze, succursali, rappresentanze, uffici, agenzie e unità locali operative di ogni genere, sia in Italia che all'Estero.

Art. 3

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La Società può essere prorogata o anticipatamente sciolta a sensi di legge o di statuto.

Art. 4

Scopo

La Società, ai sensi dell'articolo 2615-ter c.c., ha scopo consortile non lucrativo.

Art. 5.

Oggetto

Come anche previsto dall'articolo 7 della L.P. 12 agosto 2020, n. 8, ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 lett. a) del D.Lgs. 175/2016, la Società ha per oggetto, nell'ambito territoriale n. 11 "Ambito Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo", per come individuato dalla suddetta L.P. 8/2020, ed identificato dai comuni di Rovereto, Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina e Volano, e tenuto conto delle peculiarità e delle vocazioni di tutti i territori dell'ambito, la produzione di un servizio di interesse generale, e precisamente lo svolgimento di attività finalizzate al presidio della qualità dell'ospitalità e dell'esperienza del turista e alla sua fidelizzazione.

Ai fini di cui sopra la società svolgerà le seguenti attività d'interesse generale, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato:
a) attività primarie:
1) istituire e svolgere servizi di informazione, di assistenza e accoglienza turistica, nonché porre in essere le attività per la fruizione dei prodotti turistici, nell'ottica della costruzione dell'esperienza turistica;
2) organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi nonché coordinare e promuovere quelli realizzati da altri soggetti nell'ambito territoriale;
3) attuare, in ambito locale, i progetti di livello provinciale e gli strumenti di sistema nonché i prodotti sviluppati dalle agenzie territoriali d'area;
4) sviluppare i prodotti turistici di interesse del relativo ambito;
5) valorizzare l'utilizzo delle produzioni locali e le esperienze locali;
6) promuovere i valori del Trentino, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3;
7) affiancare e sostenere gli operatori turistici dell'ambito con riferimento ai seguenti temi:
7.1) coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico;
7.2) definizione di proposte tematiche e stagionali;
7.3) utilizzo delle piattaforme digitali di sistema;
7.4) coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località;
8) partecipare ai progetti di sviluppo di prodotto turistico attraverso la nomina del proprio rappresentante presso le agenzie territoriali d'area;
9) sviluppare sinergie con i comuni e con le istituzioni presenti nell'ambito per quanto concerne gli interventi correlati e necessari alla valorizzazione turistica del territorio;
b) altre attività:
1) realizzare attività di marketing del proprio ambito con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti;
2) promuovere i marchi delle località;
3) concorrere alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con riguardo alle iniziative relative all'economia circolare, coerentemente con le finalità della promozione territoriale;
4) promuovere e gestire impianti, servizi e infrastrutture a carattere locale e non di rilevanza economica e di prevalente interesse turistico o sportivo;
5) sostenere iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale;
6) promuovere lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino

migliori condizioni di fruizione del territorio;
In via strumentale alle attività sopra citate, la società potrà altresì effettuare intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici dell'ambito territoriale di riferimento o allo stesso connessi.
Le attività di cui al comma 2 possono svolgersi anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento, con il coordinamento o il coinvolgimento delle altre APT e dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica operanti nei territori adiacenti all'ambito e confinanti con il Trentino, al fine di garantirne un'efficace realizzazione.
La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività che dovessero in futuro essere attribuite alle A.P.T., dalla medesima legge provinciale o da altre disposizioni normative o regolamentari.
La società potrà svolgere altre attività di interesse generale connesse od affini a quelle sopra elencate, anche con altre località trentine o con località fuori provincia, relative ad attività nel campo del tempo libero, dello sport, della formazione, del commercio, della cultura e dello spettacolo e dei servizi in genere.
La Società potrà svolgere attività di interesse generale relative alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture dell'ambito, ivi compresa la strumentale gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti sul relativo territorio.
Nello svolgimento delle iniziative promozionali dovrà essere assicurata particolare attenzione al ruolo delle associazioni pro loco, considerato che esse svolgono funzioni complementari e di supporto alla Società.
E' fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dal Decreto legislativo n. 50 del 2016 ove applicabile.
La società potrà compiere, in via non prevalente e nei casi vietati dalla legge non nei confronti del pubblico, in forma diretta e/o indiretta – ma sempre nei limiti e nei casi e con le forme e modalità previsti dalla inderogabili norme di legge e dal presente statuto - le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale e a questo direttamente od indirettamente connesse.
Il tutto nei limiti e nei casi consentiti dalle disposizioni inderogabili di legge, anche comunitaria, regionale o provinciale (ivi comprese quelle del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, della deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, del D.M. 6 luglio 1994, della Deliberazione della Banca d'Italia 12 dicembre 1994 e della successiva normativa in materia, quelle del D. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (c.d. T.U.S.P.) e successive modifiche ed integrazioni, della L.P. 17 giugno 2004 n. 6, delle norme dettate in materia di enti locali, di società a

partecipazione pubblica, di società a controllo pubblico ove applicabili, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) nonchè dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza comunitaria o dalla Corte Costituzionale.

Tutte le attività potranno essere esercitate solo nei limiti e nei casi consentiti dalla legge, nel rispetto di tutte le procedure previste dalla legge e previo ottenimento e/o rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi, concessori e/o abilitativi.

Sono comunque espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività nei confronti del pubblico qualificate come "finanziarie", le attività riservate agli intermediari finanziari di cui agli artt.106 e 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e successive modifiche ed integrazioni, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e successive modifiche ed integrazioni e quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989 n.39 e successive modifiche ed integrazioni, le attività vietate per legge a società che adottino la forma prescelta per il tipo di società disciplinato dal presente statuto, le attività vietate alle società a partecipazione pubblica e, ove ne ricorrano i presupposti, alle società a controllo pubblico, le attività professionali "protette", e cioè quelle riservate per legge a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi o Elenchi professionali e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

TITOLO II

Requisiti dei Soci – Ammissione dei Soci – Obblighi dei Soci

Art. 6

Requisiti dei Soci

Possono entrare a far parte della Società tutti i soggetti aventi i requisiti di legge ed aventi interesse allo svolgimento di attività finalizzate al presidio della qualità dell'ospitalità e dell'esperienza del turista e alla sua fidelizzazione nell'ambito territoriale omogeneo individuato all'articolo 5 e alla valorizzazione, promozione e diffusione culturali, ambientali, museali e turistiche dell'ambito territoriale sopra citato.

E' comunque fatto salvo il principio dell'adesione aperta a tutti i soggetti che esercitano un'attività stabile nell'ambito territoriale in uno dei settori connessi alla promozione territoriale e del marketing turistico ed ai Comuni e alle Comunità collocati nell'ambito territoriale.

Il Consiglio di Amministrazione può procedere con cadenza periodica, per permettere l'ammissione alla Società di nuovi Soci, a convocare l'Assemblea dei Soci per effettuare il conseguente aumento del capitale sociale, con le modalità

individuate al successivo articolo 7.

Art. 7

Ammissione dei Soci – Aumento del capitale sociale

Per l'ammissione alla Società gli aspiranti Soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione, che deciderà in merito in base ad un regolamento che dovrà essere emanato dallo stesso Consiglio di Amministrazione e che dovrà rispettare quanto previsto all'art. 12 comma 1 lett. i) e j) della L.P. 8/2020.

Nella domanda l'aspirante Socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Qualora la domanda di ammissione venga accolta, secondo quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea per il necessario aumento di capitale sociale per permettere l'ingresso di nuovi Soci, escludendo il diritto di opzione, ai sensi del 1° comma dell'art. 2481 bis del Codice Civile; detto diritto di opzione potrà essere escluso solamente nel caso in cui l'aumento di capitale sia effettuato per consentire l'ingresso dei nuovi soci, salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter del Codice Civile.

La decisione di aumento del capitale sociale può prevedere il pagamento di un sovrapprezzo da determinarsi in relazione al patrimonio netto della Società.

Art. 8

Obblighi e diritti dei Soci - Versamenti e finanziamenti

NUOVO ARTICOLO 8

Il socio è tenuto a corrispondere - in proporzione alla propria quota di partecipazione al capitale sociale - i contributi in denaro, annualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un bilancio preventivo o di una situazione patrimoniale infrannuale preventiva regolarmente approvati dall'assemblea, per la copertura delle sole spese di gestione per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale fino al limite massimo annuo pari alla quota di capitale sociale sottoscritto

I soci enti pubblici sono tenuti a concorrere solo sull'attività ordinaria di cui di cui all’art. 7 comma 2 della L.P. n. 8/2020, per la spesa non finanziata dalla Giunta Provinciale di Trento, e fino al limite annuo massimo pari, per ciascun ente pubblico, all'importo massimo annuale versato da detto ente pubblico nell'ultimo triennio o, per gli enti pubblici soci da meno di tre anni, all'importo massimo annuale pari alla quota di capitale sociale sottoscritto.

In caso di inadempimento, parziale o totale, all'obbligo - dotato di sola rilevanza interna ed azionabile esclusivamente dall'organo ammnistrativo della società - di versamento dei contributi ordinari annuali, entro i novanta giorni

dall'emissione della relativa fattura da parte della Società, il socio perde il diritto di voto alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali e il diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società.
Il socio pubblico potrà usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società, solo verso corresponsione di specifico contributo straordinario - determinato dal Consiglio di Amministrazione - e previa adozione di specifico atto deliberativo del socio pubblico individuante la valenza territoriale dell'iniziativa, il concreto interesse pubblico e contenente espressa approvazione dell'importo da corrispondere.
Il socio assume i seguenti obblighi:
a) di applicare, nelle materie costituenti l'oggetto sociale, le norme adottate dall'organizzazione mediante deliberazione assunta dall'Assemblea;
b) di versare, nei limiti di quanto sopra previsto, i contribuiti ordinari di compartecipazione ai costi di gestione annualmente deliberati dall'assemblea;
c) di rispettare le deliberazioni degli organi sociali ed osservare tutte le norme del presente Statuto.
La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.
Le somme versate dai soci anche in misura non proporzionale alle loro quote di partecipazione non saranno fruttifere di interesse alcuno salvo diversa disposizione dell'Assemblea.
Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 c.c.

TITOLO III
Capitale sociale - Titoli di debito

Art. 9
Capitale sociale – Diritto di prelazione

Il capitale sociale è di Euro ... diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato per delibera dell'Assemblea dei Soci, osservate le disposizioni di legge.
Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 7 dello Statuto, in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.
Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal Consiglio di Amministrazione a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle

nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 90 (novanta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, perché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

Art. 10

Titoli di debito

Fatto salvo quanto previsto da inderogabili norme di legge, è attribuita alla competenza dell'Assemblea dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del codice Civile; essa delibera con le maggioranze ordinarie. I limiti e le modalità di esecuzione saranno stabiliti nelle delibere di emissione.

Restano salve le inderogabili norme di legge relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

TITOLO IV

Organi sociali

Art. 10 bis

Organi della Società

Sono Organi Sociali l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente, il Comitato Esecutivo e l'Organo di controllo o il Revisore.

TITOLO V

Assemblea dei Soci

Art. 11

Convocazione - Avviso di convocazione - Modalità delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni assembleari avvengono nel rispetto delle seguenti modalità.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede o altrove purché in Provincia di Trento.

Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica con ricevuta dell'avvenuto ricevimento fatti pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i membri dell'organo di controllo o Revisore,

se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori e i membri dell'Organo di Controllo assenti siano stati adeguatamente informati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.
L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.
Nelle assemblee relative alle modifiche statutarie, in quanto previsto per legge, funge da segretario un Notaio. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Il Presidente ha pieni poteri per dirigere la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni, che dovranno avvenire a voto palese.
E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei soci.

Art. 12

Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i Soci che sono iscritti al Registro Imprese della società.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta a sensi di legge da conservarsi negli atti sociali.
Ogni socio non può avere più di una delega.
Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
I soci in mora nell'adempimento degli obblighi contributivi secondo l'art. 8 (otto) non possono esercitare il diritto di voto.

Art. 13

Decisioni dei Soci

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro

approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
b) la nomina dell'organo amministrativo;
c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo o del Revisore;
d) le modificazioni dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge e di Statuto dispongono la sospensione del diritto di voto.
Ferma restando la competenza esclusiva dell'assemblea nei casi indicati dalla legge, negli altri casi le decisioni dei soci sono adottate con delibera assembleare ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
In quest'ultimo caso dovrà essere redatto a cura del proponente apposito documento scritto dal quale risulti:
- l'argomento oggetto della decisione e la proposta;
- l'eventuale parere dell'organo di controllo o del Revisore, se nominati, da allegare in copia al documento.
Copia di tale documento va trasmessa a tutti i soci e per conoscenza agli amministratori e sindaci ove nominati.
I soci, entro e non oltre cinque giorni, dovranno esprimere in calce al documento ricevuto il proprio voto e trasmetterlo alla Società.
Le trasmissioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica agli indirizzi comunicati dai soci quali indicati al Registro imprese.
La decisione dei soci dovrà essere trascritta senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.
La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della Società.
Saranno comunque di competenza assembleare quelle decisioni per le quali ne facciano richiesta uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 14

Maggioranze delle Assemblee - Annotazione delle delibere dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 del Codice Civile (modificazioni dell'atto costitutivo e decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) per i quali sarà necessario il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.
Le medesime maggioranze sono necessarie nel caso di decisione dei soci assunte sulla base di consenso espresso per iscritto.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.
Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.
Restano comunque salve le altre disposizioni inderogabili di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

TITOLO VI
Consiglio di Amministrazione

Art. 15
Composizione, maggioranza, durata, cessazione carica, presidente, compensi

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 a 9 membri anche non soci.
La composizione del Consiglio dovrà comunque rispettare i requisiti e la composizione richiesti dalla legge provinciale n. 8/2020, articolo 12, comma 1, lettere b) e c) e successive m. e i.
I consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci.
La nomina deve avvenire o all'unanimità o attraverso il seguente sistema di votazione.
La nomina dei restanti componenti del Consiglio avviene sulla base di liste presentate in assemblea da qualunque socio, che rispettano i vincoli imposti dalla normativa e dallo Statuto, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e sono in numero non superiore ai consiglieri da eleggere.
Ciascun socio può votare una sola lista.
Il numero totale dei voti presenti in assemblea viene diviso per il numero dei consiglieri da eleggere.
I voti ricevuti da ciascuna lista vengono divisi per detto quoziente e viene così stabilito il numero di consiglieri che ha ottenuto detta lista.
Alle liste con i resti più elevati vengono attribuiti i Consiglieri restanti in ordine decrescente, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa e dallo Statuto.
In ciascuna lista vengono eletti i consiglieri secondo l'ordine di numero progressivo. In caso di parità di resti per l'ultimo amministratore, o per gli ultimi amministratori da eleggere, sono preferiti quelli della lista che hanno ottenuto il minor numero di voti e, a parità di questi ultimi, quelli più anziani di età.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per non più di tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili.
L'Assemblea elegge il Presidente e un Vicepresidente scegliendoli fra i membri del Consiglio di Amministrazione.
Il tutto previa verifica e nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legge.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con i candidati non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con apposita deliberazione. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
Se vengono a cessare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e deve essere convocata d'urgenza, ad opera dell'Organo di Controllo, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio, il quale può compiere nel frattempo solo atti di ordinaria amministrazione.
Sono fatte salve le norme inderogabili previste da leggi o regolamenti, - comunitari, regionali o provinciali - in materia, ivi comprese quelle del D.lgs. 175/2016, del D.lgs. 39/2013 e del decreto legge 293/1994, convertito dalla l. 444/1994, ove applicabili.

Art. 16
Convocazione, riunioni e maggioranze Convocazione - Modalità delle deliberazioni assembleari

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.
A tal fine il Consiglio di Amministrazione:
a) viene convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere nominato più anziano d'età. La convocazione avviene mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;
b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di controllo o il Revisore se nominati.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati,

nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso deve essere redatto apposito documento scritto, dal quale deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

E' compito del Presidente conservare adeguatamente i documenti sottoscritti dagli amministratori.

In tali casi le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Art. 17

Poteri e annotazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le decisioni inerenti la gestione, escluse solamente quelle che per legge o in base allo statuto sono riservate alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutto o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati, escluse quelle previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 comma 1, lett. h) L.P. 8/2020 provvede alla adozione di un codice etico.

Restano riservate all'Assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè le altre materie ad essa riservate per legge.

Le delibere sono annotate in apposito Libro denominato delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e da chi funge da Segretario del Consiglio.

TITOLO VII

Comitato esecutivo

Art. 18

Deleghe, incarichi, compensi

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, a norma e secondo quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo costituito dal Presidente, il cui voto in caso di parità vale doppio, e da altri due componenti scelti fra i suoi membri dal

Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Inoltre il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

TITOLO VIII
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Art. 19
Rappresentanza Sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci e, nei limiti dei poteri delegati, agli Amministratori delegati, spetta la rappresentanza generale della Società.
La firma sociale spetta al Presidente e al Vicepresidente, nonché agli Amministratori Delegati nell'ambito delle loro funzioni.
Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera e procura notarile, nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina, ha la facoltà di delegare la rappresentanza sociale, per singoli atti o categorie di atti al Direttore Generale, ai funzionari dell'azienda, agli institori ed ai procuratori speciali nonché a persone estranee alla Società consortile stessa.
In ogni caso la società non può essere presieduta da un sindaco o da un presidente di comunità.

TITOLO IX
Struttura Organizzativa e Direttore Esecutivo
Art. 20
Nomina e competenze

La società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 comma 1, lett. d) L.P. 8/2020, si dota di una struttura organizzativa che garantisca un'adeguata esecuzione delle decisioni dell'organo amministrativo la cui figura di direzione apicale è individuata nel Direttore Esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 comma 1, lett. d) L.P. 8/2020 nomina, individuandolo mediante procedura selettiva, un Direttore Esecutivo, approvane il relativo contratto. Non s'intende necessaria la procedura selettiva nel caso di rinnovo del Direttore Esecutivo.
Al Direttore Esecutivo spetta, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e dal Presidente:
a) partecipare alle adunanze dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
b) provvedere all'esecuzione operativa delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
c) assicurarsi che le attività e i processi dell'organizzazione si svolgano nel rispetto della normativa vigente e in accordo con gli obiettivi stabiliti;
d) esercitare ogni altra attribuzione e competenza demandategli dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente, dalle leggi e dai regolamenti.

Il Direttore provvede ad esercitare le attribuzioni demandategli dal presente Statuto con piena autonomia operativa, entro i limiti contrattualmente stabiliti.

TITOLO X

Organo di controllo

Art. 21

Organo di controllo: nomina e funzioni

La Società, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, può nominare un organo di controllo - con funzione, nei casi consentiti dalla legge, anche di revisione legale dei conti - oppure un revisore.

L'Organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo salvo che l'assemblea non deliberi la nomina di un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo o il revisore dovranno comunque essere nominati nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 2477 del codice civile.

Si applicano, per quanto non espressamente disciplinato, le norme in materia di società a responsabilità limitata, e ove compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni.

Sono comunque fatte salve le norme inderogabili di legge.

TITOLO XI

Esercizio sociale - Bilancio ed utili

Art. 22

Esercizio sociale e approvazione del bilancio

L'esercizio sociale inizia con il giorno 1 (uno) gennaio e finisce con il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge.

Detto bilancio, nonché la relazione dell'Organo di Controllo se nominato, dovranno essere messi a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da effettuarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della stessa: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Per le attività previste dall'articolo 7 della L.P. 8/2020 e s. m. e i. verrà tenuta ed adottata una contabilità separata.

Art. 23

Utili d'esercizio

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno

destinati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.
Risulta in ogni caso esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione di utili ai Soci, sotto qualsiasi forma.

TITOLO XII
Partecipazioni e Trasferimento delle partecipazioni – Recesso - Esclusione del Socio - Liquidazione della quota

Art. 24
Partecipazioni

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 25
Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni non sono trasferibili per atto tra vivi, nè a causa di morte.
Risulta altresì vietata la costituzione del diritto di usufrutto o di pegno.
Spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2469, comma 2, del Codice Civile.
In caso di morte di un socio, si estingue la partecipazione e a chi succede al socio defunto spetta la liquidazione del valore della partecipazione e dei diritti già spettanti al defunto stesso, determinato con gli stessi criteri di valutazione della partecipazione del socio recedente previsti dal presente Statuto.

Art. 26
Recesso del Socio, Liquidazione della quota al Socio uscente e obbligo dei Soci rimasti.

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
b) la trasformazione della Società;
c) la fusione e la scissione della Società;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
f) l'eliminazione di altre cause di recesso previste nell'atto costitutivo;
g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società;
h) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;
i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
j) l'introduzione, la soppressione e la modificazione di clausole compromissorie.
Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater del Codice Civile.

Oltre agli altri casi previsti dalla legge può recedere dalla Società Consortile il Socio che abbia perso i requisiti richiesti dall'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.
Spetta all'Assemblea constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere conseguentemente.
L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
I soci che recedono dalla Società, che abbiano assolto interamente i propri obblighi verso la Società, hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, ai sensi di legge.
Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie.

Art. 27

Esclusione del Socio e liquidazione della quota

L'esclusione del Socio è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea ordinaria nei confronti del Socio che:
- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni della Società;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;
- danneggia gravemente, materialmente o moralmente la Società consortile;
- abbia perso i requisiti di cui all'art. 6 (sei) del presente Statuto.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza relativa non tenendosi conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera di esclusione deve essere notificata al Socio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La deliberazione può essere impugnata davanti all'Arbitro di cui all'articolo 29 (ventinove) del presente Statuto.
L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione; trascorsi 30 (trenta) giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.
Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso.
L'esclusione non pregiudica l'eventuale azione della Società consortile per il risarcimento dei danni.

TITOLO XIII
Regolamenti interni - Scioglimento – Liquidazione - Controversie

Art. 28
Regolamento

L'attuazione del presente statuto potrà essere disciplinata da apposito regolamento interno proposto dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Art. 29
Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 30
Controversie

Nei limiti consentiti dalla legge, le controversie che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute a un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Rovereto (TN) che deciderà, con lodo impugnabile, secondo diritto.
Nello stesso modo e negli stessi limiti verranno decise le controversie promosse da amministratori, membri dell'organo di controllo e liquidatori ovvero nei loro confronti.
Sono in ogni caso escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e quelle per legge non compromettibili in arbitrato.
Per quanto concerne i limiti di applicazione della clausola arbitrale e la relativa disciplina, si rimanda agli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO XIV
Disposizioni generali

Art. 31
Rinvio normativo

Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto trovano applicazione le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia, ivi compreso il D.Lgs. 175/2016 e la L.P. 8/2020, le cui norme inderogabili sono sempre fatte salve.